

*n. 1253611
4 giugno 2001*

DIREZIONE GENERALE PER L'ARMONIZZAZIONE E TUTELA DEL MERCATO
Area prodotti

- Alle Camere di Commercio
LORO SEDI
- Alla Regione Valle d'Aosta
Ass. industria, artigianato e energia
Piazza della Repubblica, 15
11100 AOSTA
- Agli Uffici provinciali
metrici della Sardegna
LORO SEDI
- All'Unioncamere
Piazza Sallustio
00100 ROMA
- ANIMA – ACISM
Via L. Battistotti Sassi
11/B 20133 MILANO
- UCISP
Via Console Flaminio 19
20134 MILANO
- Cooperativa Bilanciai
Via Ferrari 16
41011 Campogalliano
(MODENA)
- METTLER – TOLEDO
Via Vialba 42
20026 Novate Milanese
- GIBERTINI Elettronica
Via Bellini 29
20026 Novate Milanese
- FEGICA CISL
Via Umberto Partini 6
11159 ROMA

- FIGISC
CONFCOMMERCIO
Via G. Belli 2
00153 ROMA
- ANISA
CONFCOMMERCIO
Via G. Belli 2
00153 ROMA
- FAIB CONFESERCENTI
Via Nazionale 60
00184 ROMA
- UNIONE
PETROLIFERA
Via Giorgione 129
00147 ROMA
- GRANDI RETI
Via Monferrato 7
20144 MILANO
- ASSOPETROLI
Largo dè Fiorentini 1
00186 ROMA

CIRCOLARE N. 2

Oggetto : Decreto Ministeriale 28.03.2000, n. 182, recante modifica ed integrazione alla disciplina della verifica periodica degli strumenti metrici. Quesiti.

Sono pervenuti a questo Ministero, a più riprese, da parte di Camere di Commercio, Associazioni di categoria e fabbricanti metrici, quesiti riguardanti l'interpretazione di alcune disposizioni del D.M. 28 Marzo 2000, n. 182 e di altre normative in materia di metrologia legale.

Questa Direzione ritiene di fornire, con la presente circolare, alcune precisazioni in merito alle seguenti questioni.

– Strumenti metrici soggetti all'obbligo della verifica periodica (Art.1 del D.M. 182/2000)

L'art. 1 identifica gli strumenti metrici assoggettati alla verifica periodica negli strumenti la cui utilizzazione è volta alla "determinazione della qualità e/o prezzo nelle transazioni commerciali, ivi comprese quelle destinate al consumatore finale".

Per una esauriente definizione degli strumenti si precisa che alla locuzione "transazione commerciale" va attribuito un significato estensivo per il quale sono da intendersi soggetti all'obbligo della verifica periodica tutti quegli strumenti adoperati in operazioni di pesatura e di misurazione correlate a determinare un qualunque tipo di corrispettivo (prezzo, multa, tariffa, tassa, indennità).

Risultano, per contro, esclusi dall'onere della verifica periodica gli strumenti il cui valore della misura è utilizzato per fini diversi da quelli sopra esplicitati quali, ad esempio, gli apparecchi destinati dalle aziende a processi produttivi a carattere interno, quelli usati nei laboratori di ricerca, quelli impiegati nella prassi medica (es. lettini da ospedale per la dialisi).

– Verifica periodica degli strumenti installati in posizione fissa, già marcati CE dal fabbricante che opera in regime di garanzia della qualità. (Art. 5 del D.M. n. 182/2000)

Le procedure di verifica prima CE di tali strumenti, definite dai Decreti Legislativi 29 dicembre 1992, n. 517 e 24 febbraio 1997, n. 40, possono essere espletate in due fasi (la prima nello stabilimento del fabbricante, la seconda nel luogo di utilizzazione dello strumento). Ultimate tali fasi, non è necessario richiedere da parte del fabbricante ulteriore collaudo di posa in opera presso la camera di commercio competente per territorio.

Successivamente alla predetta verifica CE, la verifica periodica potrà indistintamente essere svolta dal fabbricante medesimo, ai sensi del comma 1 dell'articolo 5, o dalla competente Camera di Commercio, a richiesta dell'utente, in base a quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 2, sempre, del decreto n. 182/2000.

In relazione a ciò, si invitano i fabbricanti a fornire precise informazioni a coloro che acquistano gli strumenti, circa gli oneri connessi alla prima utilizzazione degli stessi.

– Strumenti metrici difettosi. Strumenti riparati. Loro utilizzazione. (Art. 6 del D.M. n. 182/ 2000)

L'art. 6 stabilisce che gli strumenti riscontrati difettosi in sede di verifica periodica e quelli ai quali siano stati rimossi i sigilli di garanzia per dare luogo a modifiche o riparazioni "possano essere riutilizzati previa richiesta di una nuova verifica periodica" una volta, rispettivamente, eseguito l'ordine di aggiustamento o effettuata la riparazione o la modificazione.

Al fine di garantire l'inalterabilità metrologica degli strumenti nel periodo di tempo intercorrente tra l'intervento di riparazione e l'esecuzione della verifica periodica, è opportuno, che le Camere di commercio ripristinino la prassi dell'apposizione di sigilli provvisori da parte di chi effettua le riparazioni.

In questo caso, come già precisato nella risoluzione ministeriale prot. 1257341 del 14 novembre 2000, gli estremi dei sigilli provvisori, il nominativo di chi li ha apposti e la descrizione delle operazioni di adeguamento o modifica effettuate devono essere indicati nella richiesta di verifica, la quale può essere presentata dall'utente metrico o dal riparatore, per nome e per conto dello stesso utente.

Una volta avanzata la richiesta di verifica di uno strumento di misura, l'utente o, per suo conto, la ditta di manutenzione, per ogni altro eventuale intervento tecnico effettuato sullo stesso o su altri strumenti relativi al medesimo luogo di utilizzazione, e prima che la Camera di Commercio abbia eseguito la verifica suddetta, può integrare, senza ulteriori oneri, la richiesta di verifica con comunicazioni successive, facendo espresso riferimento alla richiesta originaria.

Pertanto una sola richiesta di verifica periodica per uno o più strumenti, nelle more della sua esecuzione da parte degli organi preposti, può essere estesa, con comunicazioni successive, a strumenti originariamente non indicati, in considerazione dell'unicità del procedimento amministrativo avviato dall'utente metrico con la predetta richiesta. Tale procedimento si conclude, quindi, con l'esecuzione della verifica periodica, presso il luogo di utilizzazione, di tutti gli strumenti segnalati.

Nella circostanza si ritiene opportuno precisare che la riutilizzazione degli strumenti, correlata alla presentazione di una richiesta di verifica degli stessi, è da intendersi consentita soltanto nei casi nei quali l'intervento tecnico non abbia modificato le caratteristiche metrologiche degli strumenti medesimi, così come specificate dai provvedimenti di ammissione a verifica.

– Obbligo degli utenti metrici (Art. 7 del D.M. n. 182/2000)

Poiché le operazioni e le procedure relative a riparazioni e taratura di strumenti metrici sono tali da essere note solo a chi le ha effettuate, si ritiene indispensabile che il riparatore le descriva dettagliatamente in un' apposita relazione scritta, che evidenzii i dati da riportare sulla richiesta di verifica di cui al precedente paragrafo. Tale relazione sarà conservata a cura dell'utente metrico.

Inoltre, sembra opportuno ribadire quanto già esplicitato nella circolare n. 62 del 17/9/1997, che le modificazioni sugli strumenti elettronici provvisti di software, rivolte a produrre personalizzazioni e adattamenti gestionali, non sono soggetti all'obbligo del controllo metrologico.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del D.M. n. 182/2000, per quanto riguarda gli strumenti utilizzati dall'utente metrico, ma di proprietà altrui, e per la cui manutenzione, a volte, è lo stesso proprietario degli strumenti a stipulare appositi contratti con ditte specializzate, non può che farsi rinvio, per l'accertamento di eventuali violazioni riscontrabili caso per caso, ai principi e alle norme generali sulla responsabilità solidale previsti dalla vigente normativa in materia di sanzioni amministrative.

